



***REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI PERDITA DELLA
QUALITA' DI
SOCIO E RIMBORSO DELLE AZIONI DETENUTE***

Attuazione operativa delle disposizioni di cui agli articoli 11,12,13,14 e 15 dello Statuto sociale ed esercizio del potere deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Bcc "Agrigentino" S.C..

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27.4.2018

INDICE

<i>Premessa</i>	2
<i>Titolo I</i>	4
<i>Titolo II</i>	6
<i>Titolo II</i>	7

PREMESSA

La disciplina di seguito descritta trae origine dall'esigenza di regolamentare in modo trasparente ed informato le modalità di esercizio delle facoltà conferite al Consiglio di amministrazione della Banca sul tema in argomento, in relazione alla potestà autorizzatoria riconosciuta all'Organo di Vigilanza Bancario dall'articolo 32 del Regolamento UE 241/2014, che disciplina *le domande di riacquisto, anche parziale, e rimborso da parte di società mutue, cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai fini dell'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013*. L'autorizzazione, di carattere preventivo, permette, di norma, in presenza di una situazione economico-patrimoniale dell'azienda ritenuta adeguata, il riacquisto di azioni di propria emissione fino al limite del 2% del capitale primario di classe 1.

La limitazione imposta dalla normativa può determinare l'incapacità aziendale di potere liquidare, in un determinato momento, i titoli di capitale relativi alle fattispecie esaminate, ponendo l'esigenza di una disciplina delle diverse ipotesi anche ai fini di priorità nella liquidazione.

A tale esigenza si aggiunge quella non meno rilevante, presente in variegate ipotesi nella realtà sociale della nostra azienda, di una disciplina, condivisa dall'Assemblea dei soci, del potere valutativo conferito al Consiglio di amministrazione nelle fattispecie di esclusione del Socio, di cui all'articolo 14 dello Statuto sociale.

Titolo I: La normativa statutaria

Appare necessario, prima di individuare la disciplina regolamentare, riportare, di seguito, i disposti statutari inerenti la materia oggetto di regolamentazione.

La nostra Banca di credito cooperativo, avente finalità mutualistiche – si ritiene necessario premettere - ha assunto quali principi ispiratori della propria attività quelli descritti nell'articolo 2 dello Statuto sociale:

“la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.”

Correlato a tali principi e finalità, oltre che conseguenziale alla norma richiamata, la prescrizione, di cui all'art. 6, riguardante l'ammissibilità a socio:

“Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società.”

Nonché quello riguardante le limitazioni all'acquisto della qualità di socio, di cui all'articolo 7:

“Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
- b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi della vigente normativa in materia;
- c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
- d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.”

Ciò premesso, le disposizioni statutarie di cui agli artt. 11- 15 disciplinano, in conformità alla normativa di legge in materia di appartenenza alla base sociale delle società cooperative, le diverse ipotesi di “perdita”.

1.1 Art. 11 “Perdita della qualità di socio”

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione, nonché con la cessione della totalità delle azioni possedute.

1.2 Art. 13 “Recesso del socio”

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge(a), il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il

Regolamento sulle modalità di perdita della qualità di socio e rimborso delle azioni detenute

trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società

1.3 Art. 14 “Esclusione del socio”

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
- b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

1.4 Art. 15 “Liquidazione della quota del socio”

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Titolo II: Attivazione ed iter della procedura di perdita della qualità di socio

2.1 Qualunque socio in possesso di informazioni inerenti le cause che possano determinare la perdita della qualità di socio di un aderente al sodalizio ha facoltà di comunicarlo, per iscritto o verbalmente, al Presidente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, per gli accertamenti conseguenti.

I Consiglieri, i Sindaci, ed i dipendenti che abbiano notizia di una causa di perdita della cennata qualità in capo ad un aderente hanno l'obbligo di riferirla con immediatezza ai Presidenti degli Organi aziendali indicati per il seguito di competenza.

Ai Soci è fatto obbligo, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 dello Statuto, di comunicare alle strutture aziendali ogni variazione del proprio status che comporti il venir meno dei requisiti di cui al primo comma del citato disposto, precedentemente riportato.

2.2 Nell'ipotesi che un Socio ritenga di dover recedere dalla Società dovrà redigere apposita dichiarazione scritta, da inoltrare al Presidente del Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, specificando i motivi che ne determinano il recesso in relazione al disposto statutario o alla disposizione legislativa, da indicare espressamente. La medesima procedura va seguita per la perdita dei requisiti di cui all'art. 6 citato.

2.3 Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della lettera del Socio o entro novanta nell'ipotesi di accertamento della notizia di una causa di perdita della qualità di un Socio, il Presidente del Consiglio di amministrazione pone la questione all'odg della riunione del Consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla. La decisione del Consiglio di amministrazione, adeguatamente motivata e circostanziata ponendo in evidenza gli elementi istruttori e valutativi della decisione, viene comunicata al Socio nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'iter tecnico e formale di approvazione del verbale della riunione consiliare.

2.4 In ipotesi di esclusione dalla compagine sociale, con lettera raccomandata, a firma del Presidente del Consiglio di amministrazione, o di chi ne fa le veci, la Società provvede a comunicare al Socio il provvedimento di esclusione. Avverso tale provvedimento il Socio può fare ricorso al Collegio dei probiviri, di cui all'art. 47 dello Statuto, entro il termine di trenta giorni.

Contro l'esclusione, l'aderente al sodalizio può proporre opposizione dinanzi all'Autorità giurisdizionale.

Ai sensi di Statuto è, convenzionalmente, esclusa la possibilità di esclusione del provvedimento assunto dal Consiglio di amministrazione.

Titolo III. Liquidazione della quota societaria e termini di liquidazione

3.1 In conformità al disposto legislativo, recepito dalla norma statutaria di cui all'art. 14, comma 3°, il consiglio di amministrazione delibera l'esclusione del socio, comportante la conseguente liquidazione del valore delle azioni detenute, "tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società".

Tale disposizione si correla a quanto rappresentato in premessa al presente Regolamento e alle Disposizioni di Vigilanza, che consentono l'intervento liquidatorio della azienda *solo ed esclusivamente nell'ambito dell'apposito plafond costituito e preventivamente autorizzato dall'Organo di Vigilanza Bancario*.

3.2 Acquisita la disponibilità finanziaria del plafond per acquisto azioni, la direzione della Banca, in conformità al dettato della delibera del consiglio di amministrazione, provvede al rimborso delle azioni del Socio receduto od escluso in un ammontare pari al valore nominale dei titoli detenuti e del sovrapprezzo versato dall'aderente al momento della sottoscrizione delle azioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto.

La competente struttura aziendale provvede a porre in pagamento la somma liquidata nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio in cui è stata presentata la richiesta di recesso o accertata dalle strutture aziendali la causa di perdita della qualità di socio, successivamente deliberate dal consiglio di amministrazione.

3.4 Al fine di regolamentare la priorità della procedura di liquidazione delle azioni dei Soci receduti o esclusi, è così regolamentata:

1° liquidazione agli aventi causa dei soci defunti;

2° l'eventuale plafond residuo ai soci esclusi d'iniziativa della banca;

3° l'eventuale plafond residuo ai soci che hanno richiesto il recesso; in tale caso viene istituito un libro giornale - che è detenuto, anche in forma informatica, dal responsabile della contabilità aziendale cui faranno capo tutte le strutture aziendali per le necessarie registrazioni - in cui si provvederà ad annotare, con l'attribuzione di un numero d'ordine, il ricevimento della lettera raccomandata del Socio richiedente il recesso ovvero la notizia, pervenuta od acquisita, della causa di perdita della qualità di Socio, da istruire e sottoporre alla valutazione del consiglio di amministrazione.

Sulla base dell'ordine cronologico così determinato, l'ufficio contabilità provvede ad impartire le disposizioni per il pagamento delle somme dovute, in conformità alle modalità di cui alla disposizione precedente.

3.5 Le somme, inerenti la liquidazione delle azioni dei Soci receduti od esclusi, per le quali l'interessato o gli eredi del dante causa non provvedano all'incasso entro il termine perentorio di

Regolamento sulle modalità di perdita della qualità di socio e rimborso delle azioni detenute



cinque anni dal momento in cui divengono esigibili - da individuarsi nella disponibilità delle somme presso lo sportello di cassa coevo alla Sede sociale - sono devolute alla Banca, da imputare alla riserva legale.

3.6 I provvedimenti e le delibere di recesso e di esclusione di aderenti al sodalizio sono oggetto di informativa al corpo sociale della Banca tramite il sito web aziendale.